

ASSOCIAZIONE CULTURALE
“O.N.L.U.S. ALMA MUNDI”
STATUTO SOCIALE

TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1) - E' costituita con sede sociale in Napoli, alla Via A. Scarlatti N°209/G l'Associazione Culturale denominata: “O.N.L.U.S. Alma Mundi” .

ART. 2) - L'Associazione non ha fini politici o religiosi ed è senza finalità di lucro, è motivata dalla decisione e volontà, di tutti i suoi associati, di condividere, senza riserve, gli ideali e i valori fondamentali e ineliminabili dell'intera collettività, quali l'umanità, la solidarietà tra gli uomini, il rispetto e la tolleranza tra i popoli e le genti.

L'associazione si propone di operare nel rispetto e nella piena osservanza delle leggi italiane, in ottemperanza ai principi sovranazionali e univerali di umanità, solidarietà e carità, i cui contenuti umani, pacifici e liberali, sin d'ora recepisce e fa interamente propri.

Gli scopi che l'associazione si prefigge possono essere perseguiti e conseguiti con ogni mezzo - purchè lecito - audio-visivo, cinematografico, teatrale, a mezzo stampa, attraverso convegni, meeting, conferenze, incontri, e quant'altro possa essere utile alla divulgazione e alla pubblicità delle attività associative.

L'associazione aderisce espressamente agli Statuti e i regolamenti di Emergency, Amnesty International, Unicef, Ciao Africa, Survival, con i quali condivide i medesimi scopi e finalità, nonché di tutte le altre ONLUS, ONG, enti e associazioni, costituite e costituende, cui essa può affiliarsi, con decisione del Consiglio Direttivo.

L'associazione ha per scopi fondamentali, la solidarietà, la mutualità e l'assistenza reciproca, operando in tale sua veste, per la necessaria tutela e salvaguardia delle minoranze etniche, linguistiche e sociali, e comunque espressione, di tutte le diversità, siano esse culturali, biologiche, religiose, politiche o sociali e di coloro che comunque si trovino in condizioni di diversità, siano esse culturali, biologiche, religiose, politiche o sociali e di ogni altra categoria cd. “sottoprotetta”, intendendo per tale, qualunque categoria possa essere ritenuta meritevole di assistenza materiale e morale: immigrati, portatori di handicap e diversamente abili, senza fissa dimora, anziani e ammalati privi di assistenza e in condizioni di indigenza, come, donne prive di reddito, abbandonate con prole, bambini, e tutti coloro che, a qualsiasi titolo, versino in particolari condizioni di indigenza e precarietà.

ART. 3) - L'Associazione si impegna a realizzare pacificamente i suoi scopi benefici, perseguendo i seguenti obiettivi:

a) apportare un contributo concreto e significativo, alla lotta contro le disparità e diseguaglianze economiche, sociali, razziali e politiche, favorendo l'integrazione, lo sviluppo e la tolleranza tra tutti i popoli, indipendentemente dalla condizione economica, dalla razza dal sesso, dal credo religioso, dall'appartenenza politica;

b) superare, ogni barriera e pregiudizio esistente, o che possa derivare dall'interpretazione distorta e fuorviante, delle naturali, inevitabili e ineliminabili differenze di lingua, costumi, religioni, usi e tradizioni, facilitando all'uopo, la reciproca comprensione di cultura e tradizioni storiche;

c) promuovere e favorire, iniziative benefiche e socialmente utili, di alto profilo morale, con ideazione e realizzazione di programmi di assistenza, recupero e sviluppo delle classi sociali sottoprotette, ivi comprese quelle costituite da cittadini di provenienza extracomunitaria, privilegiando i più bisognosi, e, impegnandosi - con ogni sforzo possibile - ad eliminare,

attenuare o comunque ridurre, rendendo meno dolorose e più dignitose, situazioni insopportabili di ingiustizia, abuso e umiliazione, ancor più se derivanti incolpevole condizione;

d) creare supporti e strutture legali, sanitarie e assistenziali adeguate, con la costituzione di comitati ad hoc - scientifici, medici, legali - anche attraverso la istituzione di convenzioni e intese, con enti, istituti, studi professionali, cliniche, cral, ritrovi, cinema, teatri, hotel, ristoranti, imprese funebri, e quant'altro possa necessitare per il raggiungimento degli scopi dell'associazione;

e) realizzare un progetto di "Pronto soccorso di immediata necessità" - al costo puro e senza retribuzioni - per comprovate ed indifferibili esigenze come: interventi chirurgici, visite mediche specialistiche, medicinali, spese legali, vitto, alloggio, rientri in patria, buoni pasto, sussidi, spese funerarie;

f) ideare, promuovere e finanziare, progetti di ricerca medico-scientifica, finalizzati alla prevenzione e alla cura di malattie endemiche, infettive, genetiche ed oncologiche, con l'adozione e/o la scoperta di terapie alternative, o col perfezionamento delle terapie esistenti. Tali progetti e iniziative, potranno naturalmente svolgersi e realizzarsi anche nei paesi di origine, con la collaborazione di quei governi, e per mezzo del contributo, delle competenze e dell'opera - assolutamente gratuita e volontaria - dei propri associati, ricercatori, medici e personale volontario, nonché delle altre organizzazioni governative aderenti, affiliate, o che comunque a vario titolo partecipino al programma;

g) provvedere alla formazione professionale in loco del personale specialistico;

h) provvedere a contribuire alla cura e all'assistenza sanitaria di persone indigenti di altre nazionalità, da prestarsi nello stesso paese di origine, e, nel caso di urgente e comprovata necessità, da prestarsi anche presso le strutture sanitarie del nostro paese, con il relativo accollo dei costi di viaggio e permanenza;

i) creare e rafforzare il senso civico e della legalità, laddove sia carente l'iniziativa pubblica o comunque necessiti maggiore impulso o contributo, favorendo il dialogo e la collaborazione con le istituzioni, all'uopo promuovendo campagne contro l'emarginazione e il degrado, civile e ambientale, attraverso la lotta contro il lavoro nero, l'ignoranza, il malcostume e l'indifferenza, educando al senso civico e alla conoscenza dei propri diritti e doveri;

l) predisporre a scopo pedagogico e preventivo, idonei percorsi di formazione a fasi progressive, di cultura e legalità, laddove non provvedano o non possano provvedervi direttamente le Istituzioni a ciò deputate;

m) istituire corsi di formazione culturale, civile e professionale, per migliorare e facilitare le prospettive di accesso al mondo del lavoro, nonché la fruizione e qualità dei servizi pubblici, a gruppi e categorie particolarmente vulnerabili;

n) produrre iniziative editoriali per promuovere i propri fini e le proprie attività, anche con iniziative su tematiche ambientaliste ed ecologiche, incentivando, promuovendo e favorendo studi e ricerche in merito;

o) attuare e divulgare studi sugli usi, i costumi, e le tradizioni di tutti i popoli, rivolti a sostenere iniziative miranti alla riscoperta del comune patrimonio morale e umanistico, favorendo laddove sia possibile, la formazione degli individui attraverso la rinnovata consapevolezza di sé stessi e delle proprie positive risorse interiori, facilitando una migliore utilizzazione del tempo libero nelle sue molteplici manifestazioni,

proponendo e organizzando attività culturali, ricreative e sportive aperte a tutti, sia sul territorio nazionale che su quello di altri Stati;

p) supportare culturalmente, logisticamente ed economicamente, ogni iniziativa promossa da altre ONLUS, ONG, Associazioni o enti aventi medesimi scopi e finalità, fornendo all'occorrenza collegamenti, spazi, iniziative editoriali, domiciliazioni, dazioni di merci e denaro, personale volontario ecc.;

q) eliminare - per quanto possibile - o comunque ridurre - entro il loro alveo fisiologico - tutte le situazioni di discriminazione, prevaricazione, abuso e ingiustizia;

ART. 4) - L'associazione ha durata illimitata.

TITOLO II - DEI SOCI

ART. 5) - I soci danno il loro contributo culturale ed economico necessario alla vita dell'associazione. L'associazione concede la qualifica di socio a tutti coloro che partecipano alla vita associativa, ne accettano lo Statuto arrecandovi con continuità il loro contributo.

I soci rinnovano ogni anno la loro iscrizione, senza alcun vincolo.

Il numero degli associati è illimitato e possono iscriversi tutti i cittadini - anche stranieri - purchè maggiorenni e non versanti in condizioni di particolare indegnità morale o responsabili di gravi violazioni di leggi e/o regolamenti - di ambo i sessi e senza alcuna altra limitazione, che ne fanno richiesta, e sempre previo consenso e benessere del Comitato Direttivo.

I soci dovranno versare la quota associativa annuale all'atto dell'iscrizione e per i già iscritti non oltre il mese di gennaio di ogni anno. L'associato si considera dimissionario se entro tre mesi dal termine fissato non versa il contributo sociale. L'associato può recedere in qualsiasi momento dalle eventuali cariche assunte in seno all'associazione ed agli impegni verso terzi su comunicazione scritta. Gli associati non possono assumersi obbligazioni con terzi per conto dell'associazione.

ART. 6) - I soci che compongono l'Associazione si distinguono in:

-SOCI PROMOTORI -SOCI EFFETTIVI -SOCI ADERENTI

dove:

a) soci PROMOTORI sono tutti coloro i quali si sono riuniti per la prima volta per dare origine all'associazione;

b) soci EFFETTIVI sono tutti coloro i quali risultano iscritti all'associazione per due anni consecutivi in qualità di soci aderenti. I soci promotori si considerano a tutti gli effetti soci effettivi;

c) soci ADERENTI sono coloro i quali aderiscono alle attività dell'associazione, partecipando personalmente e direttamente alla stessa, anche finanziariamente pagando le relative quote associative. I soci aderenti hanno pari diritti degli altri soci, come pure potranno partecipare alle assemblee sia ordinarie che straordinarie, seppure con le limitazioni di cui infra;

ART. 7) - Chi intende aderire all'associazione deve compilare e sottoscrivere l'apposita scheda di adesione, accettando lo Statuto e il suo Regolamento, e, qualora svolga attività sportive (dilettantistiche) che possano essere oggetto di programma o di iniziativa dell'A., si impegna a consegnare idonea certificazione medica abilitativa, esonerando espressamente l'A., il suo Presidente e i suoi membri, da ogni e qualsivoglia responsabilità.

Ogni associato versa alla cassa sociale una quota associativa fissata annualmente dal comitato direttivo. Il pagamento delle quote sociali annuale ha luogo direttamente nelle mani del Tesoriere o del Presidente o persona all'uopo dele-

gata.

Ogni associato dovrà inoltre concorrere, con contributi associativi liberali senza preventivo limite di importo, per far fronte alle spese inerenti la realizzazione dei servizi di natura istituzionale o a quelli direttamente connessi, fermo restando la possibilità per l'associato, di poter concorrere alla realizzazione degli scopi dell'Associazione con ogni altra attività contribuito e/o dazione.

Gli associati possono beneficiare di tutte le agevolazioni derivanti da eventuali convenzioni stipulate dall'Associazione, dell'utilizzo delle strutture, e di quanto altro appartenga all'Associazione stessa, restando sancito il dovere, per tutti gli associati, della mutualità e dell'assistenza reciproca tra loro. In ragione delle finalità e dei nobili scopi dell'Associazione - nessuno e per nessuna ragione - può essere esonerato dal versamento delle quote annuali.

L'associazione, all'atto dell'ammissione a socio rilascia la tessera dell'associazione valida a tutti gli effetti come tessera sociale.

ART. 8) - Si decade da socio su delibera espressa del comitato direttivo: per dimissioni; per indisciplina e indignità; per comportamenti che impediscono il raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 9) - L'associazione è retta dai seguenti organi:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il comitato direttivo;
- c) il direttore tecnico;
- c) il revisore dei conti;
- d) il collegio di probiviri.

TITOLO III - ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 10) - L'assemblea è costituita da tutti i soci Promotori, Effettivi e Aderenti, in regola con il versamento delle quote sociali e in regola con le obbligazioni assunte nei confronti del sodalizio.

ART. 11) - L'assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno ed è convocata dal Presidente.

L'assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario, dal comitato direttivo su propria delibera o su richiesta di almeno 1/3 dei soci effettivi.

ART. 12) - Le assemblee vengono convocate mediante avvisi affissi nella sede dell'associazione almeno 5 giorni prima della data stabilita, con firma del Presidente.

Gli avvisi devono specificare il luogo, la data e l'ora della prima convocazione e della seconda convocazione nonché l'ordine del giorno dei lavori. L'assemblea è valida in prima in prima convocazione se è presente la metà più uno degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, a distanza di almeno due ore, qualunque sia il numero degli iscritti.

ART. 13) - L'assemblea ordinaria: elegge i membri del Comitato direttivo; elegge il Revisore dei Conti; approva il bilancio preventivo e consuntivo; delibera su ogni altro argomento di ordinaria amministrazione che non compete al Comitato direttivo.

ART. 14) - L'assemblea straordinaria: delibera su ogni questione istituzionale, normativa e patrimoniale inerente la vita dell'associazione; delibera le modifiche da apportare allo Statuto con la presenza di almeno tre quarti degli associati con diritto di voto e con il voto favorevole della metà più uno dei presenti; delibera sulla revoca per gravi inadempienze del comitato direttivo e sulla liquidazione e lo scioglimento dell'associazione con il voto favorevole espresso da

almeno tre quarti dei soci con diritto al voto.

ART. 15) - In sede assembleare i soci possono farsi rappresentare da altri soci, mediante regolare delega scritta. Ogni socio non può rappresentarne più di due. Alle sedute assembleari possono partecipare, senza diritto di voto, i soci Aderenti.

TITOLO IV - COMITATO DIRETTIVO

ART. 16) - Il Comitato direttivo è composto da tre membri: un Presidente, un Vice-presidente, un Segretario/Tesoriere, e due membri, eletti per la prima volta dall'assemblea costituente e successivamente dall'assemblea dei soci (Art. 15).

ART. 17) - Essi durano in carica fino a revoca e sono rieleggibili. Il Comitato direttivo elegge nel suo seno un Vice-presidente ed un segretario, mentre il Presidente è eletto dall'assemblea dei soci.

ART. 18) - I compiti del Consiglio direttivo sono: nominare, il Direttore Tecnico, con compiti di coordinamento tecnico delle attività sportive e culturali cui è impegnato il sodalizio; nominare gli altri Direttori Tecnici, deputati a sovrintendere/promuovere e organizzare i vari Comitati di cui si avvale l'Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi; nominare l'Addetto Stampa, il Medico Sociale, e i Dirigenti e gli Istruttori di ogni altro singolo settore di attività del sodalizio; approvare e presentare all'Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi; deliberare, senza obbligo di motivazione, sull'ammissione dei Soci Aderenti; eseguire le direttive programmatiche indicate in Assemblea; stabilire, anno per anno, le quote sociali e decidere su quanto demandato al suo esame; nominare rappresentanti dell'associazione per missioni all'estero, presso enti, altre associazioni, ONG, enti governativi istituzionali e non, sia italiani che stranieri.

Il Comitato Direttivo, altresì, è investito di ogni più ampio potere per tutti gli atti di gestione, sia ordinaria che straordinaria dell'Associazione, senza alcuna eccezione, ed ha tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 19) - Il Comitato direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, ovvero qualora almeno due dei suoi membri ne facciano richiesta. Le sedute sono valide se sono presenti almeno tre dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Sono senza convocazione, ugualmente valide se presenti tutti i membri del Comitato Direttivo. Il voto del Presidente vale sempre doppio. In caso di parità le decisioni vanno devolute alla Assemblea dei Soci.

ART. 20) - Il Presidente è Legale Rappresentante dell'associazione, quindi non sarà investito della rappresentanza dei singoli soci, ma rappresenterà l'associazione stessa come organo necessaria di questa nei rapporti con gli associati e con i terzi. Ad esso spetta la firma e la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e la capacità processuale attiva e passiva della stessa. Il Presidente provvede alla convocazione dell'assemblea dei soci e cura la esecuzione degli atti dalla stessa deliberati. Sorveglia sull'attività del Segretario/Tesoriere. Stipula i contratti e garantisce il rispetto delle norme statutarie.

ART. 21) - Il Vice-presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni nel caso in cui questo sia impedito per assenza o altra causa.

ART. 22) - Il Segretario/Tesoriere ha i seguenti compiti: predispone lo schema di bilancio preventivo e consuntivo che il Presidente propone all'assemblea; provvede al disbrigo della normale corrispondenza firmando quella che non impegna l'associazione; provvede al tesseramento e all'aggiornamento del libro dei soci; aggiorna i libri e i documenti contabili e fiscali in uso; cura la stesura dei verbali di amministrazione; cura la distribuzione dei comunicati interni e provvede all'inoltro delle convocazioni; cura la riscossione delle entrate e

il pagamento delle spese mediante gli ordinativi contabili in uso; è responsabile della tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli; ha la custodia dei beni mobili ed immobili dell'associazione per il quale dovrà tenere aggiornato il libro inventario.

ART. 23) - Il Direttore Tecnico segue le attività sportive, ricreative culturali e artistiche dei soci impegnati in dette attività, coordina l'attività degli Istruttori sportivi e degli animatori ed educatori e ne riferisce al Presidente e al Comitato Direttivo. I Direttori Tecnici dei Comitati deputati ad altri programmi, avranno gli stessi compiti di indirizzo, coordinamento e attuazione, su tutte le attività loro assegnate, con piena autonomia di iniziativa e spesa, solo in caso di missioni all'estero, permanendo comunque l'obbligo per essi, di riferire in merito all'opera svolta, al Presidente e al Comitato Direttivo.

ART. 24) - Il Revisore dei Conti, con funzioni di controllo, ha la facoltà di partecipare alle sedute del Comitato Direttivo e può esprimersi sulle decisioni del Comitato in rapporto alle norme statutarie e ai regolamenti approvati dall'Assemblea. Prima dell'approvazione del bilancio esamina i giustificativi di spesa e, ove lo ritenga opportuno, redige apposita relazione.

ART. 25) - Per le controversie tra associati, inerenti la vita associativa, viene insediato, volta per volta un Collegio di Proviviri, con funzioni di arbitrato. Esso è composto da due membri designati rispettivamente dalle parti della controversia, tra i soci Effettivi del sodalizio, ed un membro, anche non socio, designato dal Comitato Direttivo; quest'ultimo componente verrà individuato tra persone di provata esperienza di vita associativa e presiederà i lavori del Collegio. Il Collegio dei Proviviri interviene su espressa richiesta degli organi sociali, ogni qualvolta si presentino casi di dubbia interpretazione delle norme contenute nello Statuto Sociale oppure nel caso di dissidio tra i soci, i quali, all'esito, avranno l'obbligo di accettare, senza adire altre vie, le decisioni del Collegio stesso.

ART. 26) - Tutte le cariche sociali hanno durata illimitata. Tutti gli incarichi nell'ambito dell'Associazione, sono uniformati al principio del volontariato, della gratuità e della mutualità; si ispirano ai principi della solidarietà sociale nonché ai principi di democrazia interna e di autonomia.

TITOLO V - PATRIMONIO COMUNE

ART. 27) - Il patrimonio dell'associazione è costituito: dai beni immobili di proprietà e/o comunque acquistati e/o provenienti da lasciti o donazioni; dall'introito delle quote sociali e dai contributi liberali dei Soci; esuberanti di gestione rivenienti dalle attività svolte dall'Associazione e da suoi membri per conto di essa; da contributi, lasciti ed erogazioni in denaro da parte di Enti o privati. Finché l'associazione dura i singoli associati non possono chiedere la divisione del patrimonio comune.

E' assolutamente esclusa la restituzione della quota associativa in caso in caso di recesso e/o espulsione dell'associato.

Le quote sociali sono intrasmissibili agli eredi e non sono cedibili.

TITOLO VI - ESERCIZIO FINANZIARIO

ART. 28) - L'esercizio finanziario apre il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

ART. 29) - I mezzi di finanziamento sono costituiti dalle quote associative e dai contributi liberali versati dai Soci, da contributi e/o sovvenzioni provenienti da Enti o Privati, o da altri proventi.

Le eventuali tasse di ammissione e/o quote sociali versate dai nuovi soci Aderenti potranno costituire il Patrimonio dell'Associazione.

ART. 30) - Il Bilancio Consuntivo va approvato dall'Assemblea Generale dei soci entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio. In questa fase di approvazione del Bilancio Consuntivo l'Assemblea può costituire un Fondo di Riserva Straordinario per accantonare risorse, eventuali avanzi di amministrazione o utili, che non potranno essere, in ogni caso, distribuiti tra i soci, ma dovranno essere utilizzati nell'Esercizio successivo per far fronte a spese di investimento e di gestione.

TITOLO VII - SCIoglIMENTO

ART. 31) - In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio, dedotte le passività, seguirà la destinazione deliberata dall'assemblea a maggioranza di almeno 3/4 dei soci con diritto di voto. La procedura di scioglimento e la conseguente liquidazione deve avvenire in conformità alle disposizioni dell'art. 30 e alle relative norme di attuazione stabilite dall'art. 11 e ss. del c.c. L'attivo netto patrimoniale dovrà comunque essere devoluto ad Enti che perseguono i medesimi scopi.

TITOLO VIII -DISPOSIZIONI FINALI

ART. 32) - Le disposizioni di cui al presente Statuto possono essere modificate dall'Assemblea dei Soci, in seduta straordinaria, previa iscrizione all'o.d.g.

ART. 33) - Il Comitato Direttivo può emanare Regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione.

ART. 34) - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia. Per tutte le norme non espressamente previste dalle leggi e dallo Statuto valgono le decisioni prese dall'Assemblea a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

ART. 35) - Con la sottoscrizione del presente Statuto, se ne accettano tutti i suoi punti da parte dei sottoscrittori stessi. Lo stesso vale per i nuovi iscritti per il semplice atto di essere stati ammessi all'Associazione, dopo aver preso visione dello statuto e delle sue finalità.